

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMARTELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ETTORE BATTELLI

Seduta del 30/06/2020

FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato di aver stipulato, in data 26 agosto 2013, un contratto di prestito contro cessione del quinto della pensione e di averlo successivamente estinto, in via anticipata, in corrispondenza della rata n. 48 su complessive n. 120 rate mensili.

La parte ricorrente, esperito invano il reclamo presentato con nota datata 23 gennaio 2020, ha dunque proposto ricorso all'ABF chiedendo il rimborso della quota degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 3.435,60, al netto della somma già abbuonata di € 437,76, nonché il rimborso di n. 1 quota trattenuta in eccesso e pari ad € 335,00.

Nelle proprie controdeduzioni, l'intermediario, confermata l'estinzione in via anticipata del finanziamento in corrispondenza della rata n. 48, ha proposto proprie considerazioni sulla cd. decisione *Lexitor* della CGUE e sulla sua natura non *self executing*. Ha sostenuto che la documentazione contrattuale fosse pienamente trasparente con riferimento ai costi e alla natura del finanziamento. Ha eccepito la natura *upfront* delle "commissioni di intermediazione" e delle "spese di attivazione" e ha riferito che non constavano ulteriori quote da rimborsare e che il ricorrente, in ogni caso, non aveva fornito prova del relativo addebito.

L'intermediario ha pertanto chiesto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso verte su un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto della pensione.

La parte ricorrente ha dato atto che il prestito è stato estinto dopo 48 rate sulle 120 complessive, come risulta dal conteggio estintivo prodotto, nel quale sono altresì indicati un abbuono di € 437,76 a titolo di “decurtazione spese di incasso quote” e un rimborso pari ad € 5.037,48 a titolo di “interessi legali”.

È stata versata agli atti soltanto copia parziale del contratto, sottoscritto in data 26 agosto 2013, e non constano le descrizioni delle singole voci di costo. Sul contratto risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva.

È stata versata anche copia della fattura che appare essere stata versata dall'intermediario per una pluralità di rapporti, nonché il relativo dettaglio.

Procedendo nel merito, il Collegio si richiama alla decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento con la quale, recependo i principi affermati dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza C-383/2018 (cd. sentenza *Lexitor*, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi), si è statuito che l'art. 125-sexies TUB debba essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*.

Con riferimento al criterio per la restituzione degli oneri di carattere *up front*, il Collegio di Coordinamento ha stabilito che la riduzione dei costi istantanei, in assenza di una diversa previsione pattizia – che sia, comunque, basata su un principio di proporzionalità –, deve avvenire secondo un criterio determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità e, in quest'ottica, si ritiene che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, in ragione del fatto che essi costituiscono la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Diversamente, per i costi *recurring*, nonché per gli oneri assicurativi, continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF.

A tal proposito, si richiamano le decisioni del Collegio di Coordinamento, n. 6167 del 22/09/2014, n. 10003, n. 10017 e n. 10035 dell'11/11/2016, nonché le più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF, in merito alla distinzione tra voci di costo *up front* e *recurring* e ai criteri per la restituzione dei costi di carattere *recurring*.

Sulla base di quanto sin qui esposto, occorre rilevare che, alla luce dei consolidati orientamenti dei Collegi ABF, nel caso di specie, i costi in contestazione relativi alle commissioni contrattuali “Spese di attivazione”, “Commissioni di intermediazione” e “Costo del servizio ente previdenziale”, sono da considerarsi di natura *recurring* e quindi retrocedibili secondo il metodo di calcolo lineare *pro rata temporis*. Ciò in quanto, non essendo stato prodotto interamente il documento contrattuale, manca la descrizione delle “Commissioni di intermediazione” e delle “Spese di attivazione”.

Preso atto che l'intermediario non ha sempre fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, alla luce del citato orientamento, in conformità alle più recenti posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto, in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, tenuto conto delle restituzioni già intervenute, le richieste di parte ricorrente meritano di essere accolte come da prospetto che segue:

Dati di riferimento del prestito

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	8,04%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	39,84%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
commissioni di intermediazione				5.226,00	Recurring	60,00%	3.135,60		3.135,60
spese di attivazione				500,00	Recurring	60,00%	300,00		300,00
costo servizio ente previdenziale				729,60	Recurring	60,00%	437,76	437,76	0,00
Totale				6.455,60					3.435,60

Dal

prospetto si evince che il totale dei rimborsi ancora dovuti corrisponde a complessivi € 3.435,60, di cui: € 3.135,60 a titolo di “Commissioni di intermediazione”, € 300,00 a titolo di “Spese di attivazione” ed € 0,00 a titolo di “Costo servizio ente previdenziale”.

Ebbene, l'importo come sopra calcolato di € 3.435,60 coincide con la somma richiesta dal ricorrente a titolo di rimborso della quota degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento.

Con riferimento alla domanda di restituzione delle rate asseritamente trattenute dopo l'estinzione del prestito si rileva che, da un lato, la parte ricorrente non ha prodotto evidenze a supporto della trattenuta da parte del debitore ceduto, e, dall'altro, l'intermediario ha rappresentato che non constano rate da retrocedere. La domanda in questione non potrà dunque essere accolta, in quanto l'onere della prova per le richieste di restituzione di rate computate come insolite nei conteggi di estinzione anticipata del prestito grava proprio sulla parte ricorrente (in questo senso, Collegio di Milano, pronuncia n. 1241 dell'11 febbraio 2016; Collegio di Napoli, pronuncia n. 2248 del 24 marzo 2015).

Pertanto, a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento, pur riconoscendosi la sussistenza di rimborsi dovuti nei confronti della parte ricorrente, occorre tenere conto dell'impossibilità di accogliere la domanda relativa alla restituzione dell'importo delle rate asseritamente trattenute. Il ricorso potrà dunque essere accolto soltanto in via parziale.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 3.435,60.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA